

# TRIBUNALE CIVILE DI TEMPPIO PAUSANIA

## ESECUZIONI IMMOBILIARI

**PROCEDURA ESECUTIVA: R.G.E. 09/2007**

**GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI: Dott.ssa ANTONIA PALOMBELLA**

**PROFESSIONISTA DELEGATO: Dott. Alberto Ceresa**

**CUSTODE GIUDIZIARIO: Istituto Vendite Giudiziarie di Tempio Pausania**

### AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI SETTIMO ESPERIMENTO

Il dott. Alberto Ceresa, **con studio in Sassari, Viale Umberto I n. 40/a** email [albertoceresa@cerestudio.com](mailto:albertoceresa@cerestudio.com) P.E.C. [alberto.ceresa@pec.commercialisti.it](mailto:alberto.ceresa@pec.commercialisti.it), iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Sassari, professionista delegato ai sensi dell'art.591 bis c.p.c., dal Tribunale di Tempio Pausania con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 13/02/2019;

visto il provvedimento con cui il Giudice dell'Esecuzione ha disposto di effettuare ulteriori cinque esperimenti di vendita

#### **AVVISA CHE**

presso il proprio Studio in Sassari, il giorno 05 NOVEMBRE 2024 alle ore 16.00 e seguenti, dinanzi a sé, avrà luogo la

#### **VENDITA SENZA INCANTO**

del seguente lotto unico sito nel Comune di Tempio Pausania (SS):

**Lotto Unico:** Unità immobiliare sita in comune di Tempio Pausania, in località Battoia, distinto al NCEU Foglio 200, particella 127 sub. 1 Cat. D/7, , rendita catastale € 8.594, e terreni distinti al N.C.T. Foglio 200, particella 109 sup. ha 1.70.50, reddito dominicale € 8,81,reddito agrario € 4,40; Foglio 200 particella 126 sup. ha 2.01.69 reddito dominicale € 10,42, reddito agrario € 5,21

**Prezzo base del lotto € 80.625,00 - aumento minimo € 2.000,00**

Si precisa che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono a carico dell'aggiudicatario, avvertendosi, inoltre, che gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il d.m. 15/10/2015 n.227 pone a carico dell'aggiudicatario saranno comunicati tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione e dovranno essere versati dall'aggiudicatario stesso nel termine previsto per il saldo del prezzo.

#### **Informa che**

sul sito internet del Ministero della Giustizia nell'apposita area denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" sono pubblicate e sono consultabili da tutti gli interessati la Relazione di Stima, l'ordinanza di delega e l'avviso di vendita, così come previsto dall'art. 161 quater c.p.c. cui si rimanda.



Informazioni per la visita del bene stagito presso il Custode Giudiziario I.V.G. di Tempio Pausania (mail [ivg.tempio@fiscali.it](mailto:ivg.tempio@fiscali.it) – [visite.ivgtempio@gmail.com](mailto:visite.ivgtempio@gmail.com) - tel 079/634590).  
In caso di gara ex art. 573 c.p.c. eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori all'aumento minimo di euro 2.000,00.

## DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

### DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

#### **modalità di presentazione dell'offerta ed altre disposizioni:**

1) Le offerte di acquisto in bollo dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del delegato sopra indicato **entro le ore 18.00 del giorno precedente la data fissata** per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato e della domenica.

2) Sulla busta dovrà essere indicato **ESCLUSIVAMENTE** il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente) e la data della vendita; nessuna altra indicazione, deve essere apposta sulla busta e, dunque, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro;

#### **3) L'offerta deve contenere:**

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Si precisa che l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale ove, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile) Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; se l'offerente è una persona giuridica o comunque un ente non personificato, dovrà essere depositata visura camerale o comunque certificazione attestante i poteri rappresentativi.

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

**c) l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base purché nei limiti di un quarto;**

d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione, termine fissato dal Legislatore a pena di decadenza;

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

f) se l'offerente è una persona giuridica o comunque un Ente non personificato, dovrà essere depositata Visura Camerale o comunque documentazione attestante i poteri rappresentativi.

g) alla gara può partecipare, per conto di terzi, soggetto munito di procura speciale notarile da parte dell'eventuale futuro intestatario del bene, nonché un avvocato per persona da nominare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.571 c.p.c.



Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano valori d'asta differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al valore d'asta più alto, decurtato nella misura di un quarto;

4). All'offerta dovrà essere allegato, nella stessa busta copia del documento di identità dell'offerente, un ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, od un vaglia postale non circolare intestato a "**Tribunale di Tempio Pausania – procedura R.G.E. 09/2007**" di importo almeno pari al 10,00% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto o di decadenza dall'aggiudicazione.

5) salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene; ai fini della tempestività dei pagamenti in esito all'aggiudicazione, devono essere versati entro 120 giorni sia il saldo del prezzo che gli oneri accessori per la registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento nonchè il compenso del delegato i cui importi saranno comunicati successivamente all'aggiudicazione dal professionista delegato entro 30 gg.

7) Salvo quanto previsto nel successivo punto 8) l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese che il DM 15/10/2015 n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario (compenso del delegato per la predisposizione del decreto di trasferimento e spese per la cancellazione dei gravami) dovrà essere versato entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Tribunale ed alla procedura esecutiva.

8). In caso di richiesta ex art. 41 TUB, avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione), il delegato indicherà nella misura del 70% del prezzo di aggiudicazione la somma che l'aggiudicatario dovrà versare direttamente al creditore fondiario, nel termine sopra indicato, e quale misura andrà versata sul conto corrente della procedura esecutiva con le modalità già indicate; qualora il delegato dovesse indicare all'aggiudicatario una somma eccedente le spettanze del creditore fondiario, questo sarà considerato motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto.

9). In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo e sia a titolo di oneri accessori) entro il termine di 120 giorni o in quello indicato nell'offerta, il Giudice dell'esecuzione (cui verranno rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione;

10) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti il giorno della vendita all'orario sopra indicato;

11) Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto dall'art. 571 c.p.c., nonché a quanto previsto in questa ordinanza.

### **Modalità della deliberazione delle offerte In caso di offerta unica**

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta



pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti del quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente;

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto del prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

### **In caso di offerte plurime**

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio, come di seguito indicato:

Le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come determinato nell'ordinanza di delega

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà l'aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa (nell'individuare l'offerta più vantaggiosa si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta l'offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile ovvero, in subordine, quella in cui sia allegata la cauzione di maggiore entità).

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero in mancanza di adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base, il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

### **Si dispone altresì che:**

a) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra offerenti ex art. 573 cpc il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario.

b) Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.



c) Nell'ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta per persona da nominare e sia rimasto aggiudicatario, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

d) In caso di istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo, il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile depositando la dichiarazione del terzo di voler profittare, con sottoscrizione autenticata dal pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

e) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda a fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale ordinario di Tempio Pausania, Cancelleria Esecuzioni Immobiliari - Procedura n 9/2007 Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di (...) da parte di (...) a fronte del contratto di mutuo a rogito (...) del (...) rep. (...) è che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva o mediante deposito di assegno circolare non trasferibile intestato a "**Tribunale di Tempio Pausania – procedura R.G.E. 09/2007**" al Tribunale ed alla procedura **esecutiva entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita.**

2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai



sensi del TU 16/7/1905 n.646 richiamato dal DPR 21\1\1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art 38 del DLGL 10.09.1993 n. 385 ( mutuo fondiario) l'aggiudicatario dovrà versare direttamente al l'Istituto mutuante fondiario, nel termine per il versamento del saldo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c. così come indicata al punto 8) nella parte relativa alla DISCIPLINA DELLA VENDITA. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate al punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito.

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto corrente della procedura esecutiva o assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale e alla procedura esecutiva, salva l'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma.

c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di (...) da parte di (...) a fronte del contratto di mutuo a rogito (...) del (...) rep. (...) è che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione.

4. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli a norma dell'art. 2 comma 7 del D.M. n. 227 del 2015.

Egli, nel caso di incapienza del conto intestato alla procedura, è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione comunicato dal delegato. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno



preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

## **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE**

Della vendita sarà data pubblica notizia mediante:

- **l'inserzione, a cura del delegato, sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega, almeno 60 giorni prima;**
- la pubblicazione, a cura dell'IVG, sui quotidiani **L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna**, nell'apposito spazio riservato al Tribunale di Tempio Pausania, **almeno 45 giorni prima** della data fissata per la vendita senza incanto di apposito avviso;
- **la pubblicazione almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto e fino al giorno della eventuale vendita sui siti internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com) e [www.tempiopausania.astagiudiziaria.com](http://www.tempiopausania.astagiudiziaria.com) della ordinanza ex art. 569 c.p.c. e della relazione di stima con documentazione tecnica di supporto.**

### **RENDE NOTO e PRECISA**

a. che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo anche in deroga all'art.1538 c.c.

b. che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento indennità o a riduzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; che oneri gli condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagati dal debitore, saranno a carico di quest'ultimo in solido con l'acquirente in conformità con l'art. 63 disp. att. codice civile;

c. che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere alla disciplina dell'art.40 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, come integrato e modificato dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d. che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura del delegato ed a spese della procedura;

e. che, se l'immobile è ancora occupato dal debitore ovvero da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario, a cura del custode giudiziario;

f. che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali;

### **AVVERTE**



- che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito.
- che, qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara;
- che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicità non provvedano al versamento di quanto dovuto nei termini fissati e nell'ordinanza di delega, sarà data comunicazione al Giudice dell'esecuzione ai fini della eventuale dichiarazione di improcedibilità della procedura.

SASSARI, il 30 LUGLIO 2024

Il Professionista Delegato Dott. Alberto Ceresa

